

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2706

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SEPIA, MATULLI, GUERZONI, SOAVE e
CASATI**

(V. Stampato Camera n. 5348)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1991*

**Contributo per le celebrazioni del cinquecentenario
di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la promozione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni culturali e celebrative del cinquecentenario della morte di Piero della Francesca è concesso al Comitato Nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 e successive modificazioni un contributo per l'anno 1991 di lire 3.000 milioni e per l'anno 1992 di lire 3.900 milioni.

2. Le iniziative e le manifestazioni, anche internazionali, connesse con la valorizzazione dell'opera di Piero della Francesca sono definite dal Comitato Nazionale di cui al comma 1 e potranno riguardare anche interventi sulle opere di Piero della Francesca e sugli edifici legati alla sua vita ed attività.

Art. 2.

1. Per la realizzazione e la gestione delle iniziative atte a celebrare la figura e l'attività di Lorenzo il Magnifico, e per provvedere a realizzare iniziative tese a testimoniare e ricordare la vita e l'attività di Lorenzo il Magnifico è concesso al Comitato Nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989 e successive modificazioni un contributo di lire 4.900 milioni per l'anno 1991 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1992.

2. Le iniziative e le manifestazioni, anche internazionali, connesse con la celebrazione della figura e dell'attività di Lorenzo il Magnifico e del suo tempo sono definiti dal Comitato Nazionale di cui al comma 1 e potranno riguardare anche interventi sugli edifici legati alla vita ed alla attività di Lorenzo il Magnifico.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 7.900 milioni per il 1991 e a lire 8.900 milioni per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Iniziative a favore della cultura ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.